

ALLEGATO "C"

CONTRATTO DI IMPEGNO E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

tra Ente Capofila ed Ente di Accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di Servizio Civile Universale tra _____
avente sede a _____, rappresentata da _____
_____ (in appresso denominato/a "Ente Capofila"),
e
Comune di Reggio Emilia, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Prampolini, 1 –
C.F./P.I. 00145920351, nella persona del _____
(in appresso denominato "Ente di Accoglienza"),

PREMESSO

che con circolare in data 3 agosto 2017 recante "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e successiva circolare in data 12 dicembre 2017 recante "Integrazione alla circolare del 3 agosto 2017", il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all'albo degli enti di Servizio Civile Universale;

che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

che l'ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza);

che l'ente capofila, iscritto all'albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure dal presente "Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale";

che l'ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della Legge n. 64 del 2001, per l'impiego degli operatori volontari in servizio civile universale;

che l'ente capofila e l'ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze, nonché garantire un'efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare il presente contratto, in considerazione della mancanza tra gli stessi di formali vincoli associativi;

tutto ciò premesso, l'Ente Capofila e l'Ente di Accoglienza

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1
(Oggetto del contratto)

1. L'ente capofila e l'ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di Servizio Civile Universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Articolo 2
(Definizione delle rispettive funzioni e competenze)

1. L'Ente Capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:
 - a) presentare, ai sensi della normativa vigente, all'Ufficio competente, istanza di accreditamento allo SCU quali enti di accoglienza per il Comune di Reggio Emilia;
 - b) presentare al Dipartimento, per l'approvazione, i programmi d'intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale;
 - c) assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
 - d) collaborare e partecipare con l'ente di accoglienza nell'attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
 - e) provvedere alla realizzazione dell'attività di formazione per gli operatori locali di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
 - f) monitorare l'andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell'ente di accoglienza, ivi incluso l'intervento sulla figura dell'operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività degli operatori volontari;
 - g) garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali - al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale;
 - h) raccogliere la documentazione relativa all'inizio del servizio e all'apertura dei conti correnti bancari degli operatori volontari;
 - i) tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
 - j) mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all'ente di accoglienza ed al programma di intervento;
 - k) sottoporre al legale rappresentante dell'ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti
2. L'Ente di Accoglienza si impegna a:
 - a) impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel programma di intervento e nei progetti approvati;
 - b) facilitare l'integrazione degli operatori volontari nel programma di intervento e nei progetti, fornendo agli stessi un'adeguata collocazione e un sostegno;
 - c) nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
 - d) garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall'ente capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento;

- e) emettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento;
- f) mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell'ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1;
- g) informare tempestivamente l'Ente Capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma di intervento;
- h) recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma di intervento e delle modalità di gestione dei operatori volontari;
- i) seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile universale;

Articolo 3

(Banche dati e scambio di informazioni)

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell'attuazione dei programmi di intervento/progetti di Servizio Civile Universale.

Articolo 4

(Durata del contratto)

1. Il presente contratto ai fini della presentazione dei programmi/progetti ha durata annuale ed eventualmente rinnovabile per uguale periodo alle stesse condizioni economiche e contrattuali dell'affidamento iniziale e si protrarrà fino al termine della gestione e rendicontazione dei programmi/progetti presentati in tale annualità individuando quale termine il 31/12/2024;
2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l'Ente di Accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell'Ente Capofila, fermo restando l'obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati.

Articolo 5

(Condizioni economiche)

1. L'importo riconosciuto all'Ente Capofila per l'attività oggetto del presente contratto, ivi compresa la gestione ad ogni livello dell'operatore volontario (dall'entrata in servizio alla fine del servizio), viene commisurata in un massimo di Euro _____, oltre Iva, per ciascun operatore volontario entrato in servizio nell'Ente di Accoglienza. Indicativamente è previsto l'impiego per ogni singola annualità di progettazione di circa 20-25 operatori volontari. Tale indicazione è di massima e il numero reale di operatori volontari a misura, sarà definito in base alla progettazione e alla disponibilità economica dell'Ente di Accoglienza per la realizzazione del Servizio Civile Universale nonché alle adesioni/candidature degli operatori volontari stessi.

Articolo 6

(Oneri fiscali)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. Ciascuna parte procederà all'apposizione del bollo, se dovuto, sulla copia di propria pertinenza.

Articolo 7

(Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui sopra, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l'andamento dei programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione degli stessi.

Lì, _____

Per l'Ente Capofila

Per l'Ente di Accoglienza
